

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

– ROMA –

Motivi aggiunti

(nel ricorso R.G. n. 1960/2019; sez. I bis)

proposti nell'interesse del sig. **Juri Vecchiani** (c.f. VCC JRU 91T03 G702V) nato a Pisa (PI) il 3.12.1991 rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carmelo D'Antone (c.f. DNT CML 49C10 C351A; studiolegaledantone@mailcertificata.it) ed Enrico Bottone (c.f. BTT NRC 84P16 G702W; pec: enrico.bottone@pecordineavvocatipisa.it; fax: 050/540698) del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Pisa (PI), alla Piazza Mazzini, n. 1 giusta delega rilasciata su supporto cartaceo, in data 23.03.2019, allegata al presente atto ex art. 8, comma 3, del d.p.c.m. 16.02.2016, quindi, intesa come rilasciata in calce

contro

- **Ministero dell'Interno** (c.f. 97149560589) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- **Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

- del sig. **Riccardo Cheli**;

per l'annullamento *in parte qua*

- del decreto ministeriale n. 22 del 1.02.2019 avente ad oggetto "*Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami a 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo*

nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, Supplemento straordinario n. 1/3 del 1.02.2019;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

oltre che, per quanto occorrer possa, per l’annullamento

- della nota prot. n. 846 del 22.01.2019 – ricevuta dall’odierno ricorrente in data 22.01.2019 – a firma del Dirigente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per gli affari generali, Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, con la quale è stato comunicato all’odierno ricorrente il mancato accoglimento dell’istanza di riesame volta all’ottenimento dell’attribuzione del giusto punteggio – 8 punti – per i titoli di studio dallo stesso posseduti, rispetto alla graduatoria di merito di cui al decreto ministeriale n. 237 del 14.11.2018;

- oltre che di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

*** * ***

FATTO

Con d.m. 18.10.2016, n. 676 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, ha bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sig. Juri Vecchiani, ha preso parte alla procedura concorsuale qui più volte richiamata, presentando la propria domanda di partecipazione nei termini previsti dalla *lex specialis* ed ha superato proficuamente la prova preselettiva – con 38 punti, che non concorrevano alla detreminazione del punteggio finale – la prova motorio-attitudinale, con 48,75 punti, ed il colloquio con 29,40 punti.

Con d.m. n. 237 del 14.11.2018 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, Supplemento ordinario n. 1/52 del 14.11.2018 – è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, ed il sig. Vecchiani ha appreso di essere risultato idoneo collocandosi nella posizione n. 4014, con un punteggio totale di 78,15 punti.

Con la pubblicazione del d.m. innanzi richiamato l’odierno ricorrente ha appreso, altresì, che nella valutazione dei titoli non gli era stato riconosciuto alcun punteggio per il possesso del diploma conseguito, nell’anno scolastico 2009/2010, presso l’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa e ciò, nonostane, a mente del combinato disposto della *lex specialis* (Bando ed allegato C) e delle tabelle di corrispondenza di cui all’Allegato D del d.P.R. n. 88/2010, il diploma conseguito avrebbe dovuto essere valutato con il riconoscimento, in sede di valutazione dei titoli, di 8 punti.

Di talché, con ricorso proposto dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale – R.G. n. 1960/2019, sez. I bis – il sig. Vecchiani ha impugnato in via principale il d.m. n. 237 del 14.11.2018, stigmatizzandone l’illegittimità sotto diversi profili e, in particolare, nella parte in cui non gli era stato riconosciuto alcun punteggio per il diploma dallo stesso conseguito presso l’Istituto Tecnico Santoni.

Peralto, l’odierno ricorrente, per il tramite di questa difesa, con PEC del 4.12.2018, ha richiesto nuovamente all’odierna resistente di rettificare il punteggio attribuitogli, con il conseguente riconoscimento di 8 punti per il conseguimento del titolo di studio nell’anno scolastico 2009/2010.

Pur tuttavia, con nota prot. n. 846 del 22.01.2019 – ricevuta dall’odierno ricorrente in data 22.01.2019 – a firma del Dirigente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile, Direzione centrale per gli affari generali, Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, l’Amministrazione odierna resistente ha respinto l’istanza avanzata dal sig. Vecchiani, sulla scorta della motivazione addotta dalla Commissione che qui si riporta: *“si conferma che il diploma Scientifico Tecnologico non è stato ritenuto attinente alle attività tecnico-operative dei Vigili del fuoco e quindi non è stato valutato. Quanto lamentato dal legale del sig. Vecchiani deriva dal fatto che l’Istituto tecnico di Istruzione Superiore Santoni di Pisa che ha rilasciato il titolo di studio in Suo possesso comprende vari indirizzi (Agraria – Costruzioni ambiente e territorio – Biotecnologie sanitarie – Servizi per la sanità – Operatore del benessere – sistema moda – ecc....) alcuni dei quali ritenuti attinenti alle attività tecnico operative dei Vigili del fuoco”*.

Successivamente, con decreto ministeriale n. 22 del 1.02.2019 avente ad oggetto *“Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami a 250 posti per l’accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”* – pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, Supplemento straordinario n. 1/3 del 1.02.2019 – l’Amministrazione odierna resistente ha pubblicato la rettifica della graduatoria, che ha confermato la mancata attribuzione, al sig. Vecchiani, degli 8 (otto) punti per il titolo di studio dallo stesso posseduto e conseguito presso l’Istituto Tecnico Santoni.

Con il d.m. testé richiamato ed impugnato con i presenti motivi aggiunti, l’odierno ricorrente ha visto modificata la sua collocazione in graduatoria che è passata dalla posizione n. 4014 – in virtù del d.m. n. 237 del 14.11.2018 – alla posizione 4020; pur tuttavia, come già evidenziato con il ricorso principale, qualora la valutazione dei titoli dallo stesso posseduti fosse stata corretta, con la conseguente

attribuzione, così come previsto dalla *lex specialis*, di 8 punti per il possesso del Diploma conseguito presso un Istituto tecnico, il sig. Vecchiani si sarebbe collocato in una migliore posizione della graduatoria – ossia intorno alla posizione n. 1917-1919 – con evidenti maggiori *chances* di essere assunto in occasione degli scorrimenti della suddetta graduatoria concorsuale.

Pertanto, il presente ricorso viene notificato, quale controinteressato, così come in occasione del ricorso principale, anche al sig. Riccardo Cheli, collocato alla posizione n. 3716 che, in conseguenza dell'accoglimento del presente ricorso, verrebbe superato in graduatoria dal sig. Vecchiani; richiedendo, contesualmente alla proposizione del presente gravame, di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio, con la pubblicazione del presente ricorso sul sito dei vigili del fuoco nella sezione relativa alla prova concorsuale oggetto della presente controversia.

Tanto detto, il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti siano illegittimi sotto diversi profili, oltre che lesivi dei propri interessi e ne chiede pertanto l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1 . Illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo dell'illegittimità derivata dall'illegittimità in parte qua del d.m. n. 237 del 14.11.2018 , già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'Allegato C della *lex specialis*, oltre che dell'art. 8 e dell'Allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. Eccesso di potere sotto il profilo dell'errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di trattamento.

Che il decreto in questa sede impugnato sia illegittimo nella parte

in cui, rettificando la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – di cui al d.m. 237 del 14.11.2018 – non riconosce, in sede di valutazione dei titoli, alcun punteggio all’odierno ricorrente non può essere dubbio; e l’illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato si apprezza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’Allegato C della *lex specialis* – d.m. 18.10.2016, n. 676 – e dell’art. 8, oltre che dell’Allegato D, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 85 (“*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, el decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”); nonché per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti, del difetto di istruttoria, dell’illogicità manifesta e della disparità di trattamento.

1.1 Orbene, come ricordato nella ricostruzione in fatto, nella fattispecie che ci occupa il sig. Juri Vecchiani ha preso parte alla procedura concorsuale di cui è causa, superando la prova preselettiva, ed ottenendo per le due prove previste dalla *lex specialis*, un punteggio totale di 78,15 punti, così ripartito:

- 48,75 punti su 50 per la prova motorio attitudinale;
- e 29,40 punti su 35 per il colloquio.

Pertanto, il punteggio totale conseguito dall’odierno ricorrente è stato di 78,15 punti, giacché per i titoli allo stesso non è stato riconosciuto alcun punteggio, nonostante la *lex specialis* prevedesse un punteggio massimo attribuibile di 15 punti ed il sig. Vecchiani fosse in possesso del diploma ottenuto, nell’anno scolastico 2009/2010, presso l’Istituto Tecnico Santoni; titolo quest’ultimo che, proprio perché conseguito presso un Istituto tecnico, avrebbe dato diritto, a mente del combinato disposto dell’art. 7 e dell’allegato C della *lex specialis*, al

riconoscimento di punti 8.

Invero, l'art. 7 del d.m. 18.10.2016, n. 676, oltre a fissare, come detto, in 15 punti il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione dei titoli; individuava, altresì, nell'allegato C i titoli valutabili e stabiliva, per quanto qui di interesse, che per il possesso del diploma di istruzione tecnica conseguito a seguito di un percorso quinquennale di scuola secondaria di II grado, attinente con le attività tecnico-operative del C.N.VV.F., il concorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento di 8 punti, in sede di valutazione dei titoli.

E per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica la *lex specialis*, all'art. 7, rinviava alla tabella di confluenza di cui all'allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, rubricato “*Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici Previsti dall'ordinamento previgente (articolo 8, comma1)*”.

Di talché, considerato che il diploma conseguito dall'odierno ricorrente nell'anno scolastico 2009/2010 – quindi prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso – è stato ottenuto, appunto, presso un Istituto Tecnico – e per la precisione all'Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa – al sig. Vecchiani avrebbero dovuto essere riconosciuti, in sede di valutazione dei titoli, ben 8 punti.

Pur tuttavia, come in questa sede più volte ricordato, così non è stato, con la conseguenza che all'odierno ricorrente non è stato riconosciuto alcunché per il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto Santoni; quando, invece, in applicazione di quanto previsto dalla *lex specialis* e dalle disposizioni normative dalla stessa richiamate, il sig. Vecchiani avrebbe dovuto vedersi riconoscere ben 8 punti, in sede di valutazione dei titoli che, sommati ai 78,15 punti raccolti nelle due prove concorsuali, gli avrebbero fatto ottenere un punteggio complessivo

di 86,15 punti ed una diversa collocazione nella graduatoria finale generale.

Ne discende, per quanto sin qui dedotto, l'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'allegato C, della *lex specialis* e, per l'effetto, dell'art. 8 e dell'allegato D, del d.P.R. n. 88/2010; oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di trattamento nella parte in cui, in sede di valutazione dei titoli, al sig. Juri Vecchiani, nell'ambito della procedura concorsuale di cui è causa non sono stati riconosciuti 8 punti, per il possesso del diploma conseguito, nell'anno scolastico 2009/2010, presso l'Istituto Tecnico Santoni di Pisa.

1.2 Si aggiunga, poi, che la dizione del titolo di studio conseguito dall'odierno ricorrente – qualificato come “*Diploma Scientifico Biologico*” – non può portare a ritenere che lo stesso non rientri tra i diplomi conseguiti presso gli Istituti Tecnici ed attinenti alle attività dei vigili del fuoco, per i quali al candidato dovevano essere riconosciuti 8 punti, in base a quanto prescritto dalla *lex specialis*; e ciò per due evidenti ordini di ragioni:

- da un lato, poiché il percorso di studi sostenuto dal sig. Vecchiani era un percorso di studi sperimentale, denominato Biologico sanitario “Brocca”, attivo presso tale istituto prima della riforma del 2010, e poi confluito nell'indirizzo “*Chimica, materiali e biotecnologie*”;

- e dall'altro, perché, in base alle tabelle di corrispondenza di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, richiamate dall'art. 7 della *lex specialis* il diploma conseguito dal sig. Vecchiani, proprio perché ottenuto a seguito di un percorso quinquennale di studi sperimentale presso un Istituto Tecnico non poteva che portare ad attribuire all'odierno ricorrente, in sede di valutazione dei titoli, 8 punti.

1.2.1 Ed invero, in base a quanto prescritto dall'Allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 – richiamato dall'allegato C alla *lex specialis* – le articolazioni del settore tecnologico: “per la logistica, l'automazione, le telecomunicazioni, le biotecnologie ambientali, le biotecnologie sanitarie, calzature e moda, gestione dell'ambiente e del territorio, la confluenza è determinata sulla base della prevalente corrispondenza delle discipline che si riferiscono all'articolazione, contenute nell'allegato C) del presente regolamento. I progetti sperimentali corrispondenti al diploma di istituto tecnico per le attività sociali, ad indirizzo per dirigenti di comunità, ove i piani di studio prevedono la prevalente presenza di “Chimica organica e biochimica”, “anatomia, fisiologia e patologia”, “igiene ed educazione sanitaria”, confluiscono nell'indirizzo “chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Biologie sanitarie”.

Pertanto, considerato che il diploma posseduto dall'odierno ricorrente è stato conseguito a seguito di un percorso di studi poi confluito nell'ambito del settore “Tecnico”, indirizzo “Chimica materiali e biotecnologie”, e che le materie oggi insegnate in tale indirizzo sono le stesse – con il quasi identico peso in termini di ore delle singole materie – non si può che concludere – contrariamente a quanto affermato dalla p.a. con la nota prot. n. 846 del 22.01.2019 e poi confermato con il d.m. qui impugnato – nel senso che il diploma posseduto dal sig. Vecchiani è un diploma di Istituto tecnico attinente alle attività dei vigili del fuoco così come previsto dall'allegato C alla *lex specialis*.

1.2.2 Peraltro, non può non essere rilevato che l'Istituto Tecnico presso il quale l'odierno ricorrente ha conseguito il Diploma è un Istituto Tecnico per le Attività sociali; pertanto, tenuto conto di quanto statuito in seno alla Tabella di confluenza di cui all'Allegato D al d.m. n. 88 del

2010, stante la presenza prevalente nel piano di studi di materie quali “Chimica organica e biochimica”, anatomia, fisiologia e patologia”, “igiene ed educazione sanitaria”, tale diploma anche sotto tale profilo non potrebbe che confluire nel settore “Tecnico” e nell’indirizzo “Chimica materiali e biotecnologie”, ossia in un “Diploma di istruzione tecnica”, conseguito a seguito di un “Percorso quinquennale di studi tecnici” ed attinente, a mente dell’allegato C alla *lex specialis* alle attività dei vigili del fuoco (cfr. Tar Lazio, ord. 11.02.2019, n. 1762).

Ne discende, anche sotto tali profilo, l’illegittimità del d.m. in questa sede impugnato nella parte in cui, approvando e confermando l’operato della Commissione in sede di valutazione dei titoli, non ha riconosciuto 8 punti all’odierno ricorrente per il conseguimento del diploma, nell’anno scolastico 2009/2010, presso l’Istituto Tecnico E. Santoni di Pisa; e per gli stessi motivi non può che risultare illegittima anche la nota. prot. n. 846 del 22.01.2019.

*** * ***

si dichiara che ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 il contributo unificato dovuto è pari ad euro 325,00.

*** * ***

P.Q.M.

si conclude, chiedendo l’annullamento *in parte qua* del d.m n. 22 del 1.02.2019, oltre che di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui la nota prot. n. 846 del 22.01.2019.

Conseguenze come per legge anche in ordine alle spese.

Con Ossequio

Pisa-Roma, lì 25 marzo 2019

avv. Carmelo D’Antone

avv. Enrico Bottone

Firmato digitalmente da
Carmelo D’Antone

CN = D’Antone Carmelo
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-DNTCML49C10C351A
C = IT

10

Firmato digitalmente da
Enrico BOTTONE

CN = BOTTONE Enrico
T = AVVOCATO
SerialNumber = TINIT-BTTNRC84P16G702W
C = IT